

Proc. 25/16 prefall.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE

composto dai seguenti magistrati:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • dott. Geremia SPINELLO | -Presidente- |
| • dott. Alberto SACHINI BELLESARII | -Giudice- |
| • dott. Nicola VALLETTA | -Giudice relatore- |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 25/16 prefall., promossa con ricseso depositato in data 1/3/16 e vertente

tra

"CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA" s.p.a. -legale r.n.t.e- con sede in Chieti ed elettrivamente domiciliata ad Orsogna (CH) alla via ..., presso lo studio dell'avv. Pierluigi TENAGLIA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti:

-RICORRENTE-

G... M... F... " J. M... e Re
S'... -residente non indicate- tutti elettrivamente domiciliati in Chieti alla via ..., presso lo studio dell'avv. Gianluigi DI TIZIO, che li rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di interventi;

-INTERVENTORE VOLONTARIO-

(comma oggi sostituito dall'art.1, comma 14, lett. a), D.Lgs. 16/11/2015 n.181), decreto legislativo n. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) -, per gravi irregolarità e gravi violazioni normative. Nella medesima occasione è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo.

Quanto alla situazione al 30/6/2014, essa raccoglie le rettifiche operate dal Cda della CariChieti, in ottemperanza ai rilievi formulati nel corso dell'ispezione B.I., di cui danno atto, come detto, i funzionari dell'organo di vigilanza.

Quanto alle ulteriori svalutazioni, operate dagli organi commissariali, va osservato che le richieste formulate dal Tribunale (in data 6/5/2016, segnatamente i punti 5 e 6 della richiesta) sono rimaste, per quanto visto sopra, sostanzialmente e significativamente invariate.

Non è quindi possibile ripercorrere l'iter logico deduttivo seguito dalla CariChieti in amministrazione straordinaria nell'effettuare tali rettifiche, che appaiono astrattamente ben al di sopra delle prassi prudenziali contabili.

E invero -con riferimento alle rettifiche di valore operate- è stato precedentemente osservato che i tassi di copertura dei crediti determinati dalla CariChieti sono maggiori di quelli medi registrati nelle altre banche italiane.

Peraltro, nella relazione sulla valutazione definitiva resa dall'esperto indipendente, risulta che a questi era stato affidato l'incarico di "fornire elementi utili a verificare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione già individuati dall' Autorità di Risoluzione sulla base della valutazione provvisoria ex art. 25 del Decreto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a), e dall'art. 17, comma 2, lett. b), c) ed e) limitatamente, per quanto riguarda gli elementi di cui alla lett. e), alle situazioni indicate nelle lettere b) e c) dell'art. 17, comma 2, del Decreto" (sottolineatura a cura del Tribunale).

L'esperto indipendente, all'esito degli accertamenti svolti, ha però così concluso: "Considerate pertanto le finalità della relazione nonché la natura e portata delle

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Chieti, in persona del Procuratore della Repubblica;

-INTERVENTORE NECESSARIO-

OGGETTO: dichiarazione di stato di insolvenza.

CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La "Cassa di risparmio della Provincia di Chieti" s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa chiede -con ricorso depositato in data 1/3/16- dichiararsi stato di propria insolvenza.

Esponne essere stata sottoposta ad amministrazione straordinaria, con decreto n° 317 del 5/9/14 del Ministro dell'economia, a ragione di gravi irregolarità amministrative e gravi violazioni, emerse in precedenti accertamenti ispettivi.

Narra che i commissari straordinari rilevavano successivamente aggravamento delle condizioni del portafoglio creditizio, con significative perdite patrimoniali, tali da essere di ostacolo alla regolare prosecuzione della stessa attività creditizia.

Adducendo assenza di possibilità di ripatrimonializzazione della banca, i commissari ritenevano al 30/9/15 perdita di esercizio di € 121.158.764,00 e (rispetto a un capitale sociale di € 80.000.000,00) un patrimonio netto di € 68.000.000,00, con un "common equity tier" al 4.01%.

Riferisce l'istante che la Banca d'Italia, in forza della sopravvenuta normativa di cui al D.Lvo 180/15, rendeva una propria valutazione provvisoria (art. 25 c.2 D.Lvo cit.) rilevando ulteriori perdite di € 19,6 milioni e un patrimonio netto sceso a 48 milioni (cd. fase uno della valutazione).

attività sopra descritte, si ritiene che alla data del 22 novembre 2015 sussistessero i presupposti per la messa in risoluzione della Banca ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b) del Decreto Risoluzione." (sottolineatura a cura del Tribunale).

Deve pertanto ritenersi che, per l'esperto indipendente, all'avvio della risoluzione, non si erano realizzati i presupposti di cui alla lettera c) (passività maggiori delle attività), né quelli di cui alla lettera e) (elementi oggettivi indicanti che la condizione di cui alla lettera c possa realizzarsi nel prossimo futuro).

Deve altresì osservarsi che la Banca d'Italia non ha sottoposto all'esame dell'esperto indipendente la valutazione sull'esistenza della condizione di cui alla lettera d) (la banca non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza); nonché, di quelle di cui alla lettera e), limitatamente alle situazioni indicate nella medesima lettera d).

Pertanto, deve rilevantemente ritenersi che la stessa Banca d'Italia non reputasse esistente all'epoca l'incapacità di pagare debiti alla scadenza, né che vi fossero elementi oggettivi per ritenere che nel futuro prossimo tale incapacità si sarebbe manifestata.

Dalla situazione previsionale al 31/12/2015, elaborata dai commissari straordinari il 20/11/2015 (al. 11b, produzioni CariChieti del 20/05/2015), non si evincono sostanziali variazioni, rispetto alla situazione al 30/9/2015, contenuta nel medesimo documento, delle voci dell'attivo maggiormente liquide:

n.	Attivo	Contabile sett. 2015	Previsionale dic. 2015	Differenza
10	Cassa e disponibilità liquide	24.173	22.222	-1.951
20	Att. Fin. Detenute per la negoziazione	100.620	96.692	-3.928
40	Att. Fin. Disponibili per la vendita	1.398.551	1.413.094	14.543
	totale	1.523.344	1.532.008	8.664